Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di 36 mesi destinato all'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. – CIG 6626987AAA.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

1) **Domanda:** *". . . . . relativamente alla procedura di gara in oggetto la scrivente desidera richiedere a questa stazione appaltante alcuni chiarimenti in merito a quelle previsioni di gara che, a nostro avviso, presentano dei profili di criticità.*

In primis vorremmo innanzitutto domandarVi se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. "clausola sociale", di cui all'art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l'utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto e chi sia, nel caso, l'attuale fornitore. Inoltre desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale fornitore ed eventualmente.

Nello specifico ci riferiamo poi alle seguenti previsioni del Capitolato Speciale:

Articolo 21 - Spese connesse al servizio e contrattuali:

Vi chiederemmo di specificare quale sia la forma di stipula attualmente prevista e di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle spese contrattuali, dal momento che le stesse sono poste a carico dell'aggiudicatario, così da poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, analogamente a quanto già disposto per le spese di pubblicazione.

Articolo 26 - Recesso:

Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante alla Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

Per quanto attiene poi l'impegno, gravante sull'aggiudicatario, di assicurare comunque la continuità del servizio, a ns. avviso, almeno nella sua attuale formulazione, l'articolo in oggetto, sembrerebbe avere un carattere tale da porre in una condizione di soggezione il contraente "privato". Ferma restando, infatti, l'indiscussa rilevanza della presente commessa, ci preme però sottolineare che la stessa non ha assolutamente ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane sempre e solo in capo all'Università, ma il ben diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo, per cui non si può imporre all'affidatario di eseguire in modo continuo ed ininterrotto la fornitura e di rinunciare, fin d'ora, a qualsiasi eventuale eccezione, anche in considerazione degli impegni gravanti, ex lege, nei confronti dei lavoratori somministrati."

Risposta: si conferma la non applicazione della clausola sociale di cui all'art. 31 del CCNL delle Agenzia per il Lavoro alla presente procedura.

Relativamente alla previsione contenuta nell'art 21 del capitolato speciale di gara si precisa che è applicabile l'art. 11, comma 13, del codice degli appalti, dunque le forme di

stipulazione ivi previste. Le spese per la stipula del contratto (imposta di registro e di bollo) ammontano a circa 245,00€ (euro duecentoquarantacinque/00), salvo eventuali e ulteriori spese al momento non preventivabili.
Con riguardo all'art 26 del Capitolato Speciale di gara si conferma il diritto della Stazione Appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto, fermo restando le previsioni di cui al capitolato speciale e alla normativa vigente in materia.
Nel predetto articolo è previsto l'impegno dell'aggiudicatario a porre in essere **ogni attività necessaria** ad assicurare la continuità del servizio a favore dell'Ateneo. Infine, negli atti di gara non si rileva alcuna imposizione di rinuncia, da parte dell'Agenzia, dei diritti scaturenti dal codice civile o dalla normativa speciale comunque applicabile. Le "*eventuali eccezioni*" potranno essere esposte e sollevate.

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Daniela Severelli